



IL DIRETTORE DELLA S.C. RISORSE UMANE

Rebora Elena

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Gianni Bonelli, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1248 DEL 04/10/2022**

OGGETTO: APPROVAZIONE DI CONVENZIONE DI DURATA TRIENNALE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI DA PARTE DI STUDENTI DELL'UNICAMILLUS - SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, ISCRITTI A MASTER SANITARI.



OGGETTO: APPROVAZIONE DI CONVENZIONE DI DURATA TRIENNALE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI DA PARTE DI STUDENTI DELL'UNICAMILLUS - SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, ISCRITTI A MASTER SANITARI.

IL DIRETTORE DELLA S.C. RISORSE UMANE

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

n. 182 del 7.3.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";

n. 131 del 10.3.2022 "Assegnazione dei budget per l'anno 2022. Aggiornamento a seguito dell'adozione del BPE 2022";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 13243 del 24.02.2021 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore della Struttura che adotta la presente determinazione;

vista la nota acquisita agli atti in data 2.3.2022 prot. n. 14590, con la quale l'UniCamillus – Saint Camillus International University of Health Sciences richiede la sottoscrizione di una convenzione per permettere l'effettuazione di tirocini, presso le strutture aziendali, da parte di studenti iscritti a Master Sanitari, dipendenti e non dipendenti di questa Azienda;

dato atto che la succitata Università garantisce che durante i tirocini gli allievi godranno di idonea copertura assicurativa contro il rischio infortuni e responsabilità civile verso terzi, riservandosi di determinare successivamente nel dettaglio i singoli tirocini;

ricordato che rientra tra le finalità e gli interessi dell'Azienda avvalersi delle opportunità di ricerca e studio, correlate alla presenza di tirocinanti che frequentano corsi specialistici soprattutto se, come in questo caso, si tratta di dipendenti che vanno ad ampliare le proprie conoscenze in ambito sanitario;

viste le note mail del 29.3.2022 e del 31.3.2022, agli atti di questo ufficio, con le quali rispettivamente il Direttore della S.C. Otorinolaringoiatria e la Direzione Medica del Presidio di Varese hanno espresso parere favorevole in merito;

stabilito che lo svolgimento dei tirocini non determinerà alcun onere a carico dell'Azienda;



precisato che i tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'effettuazione di tirocini, stages e frequenze nelle strutture aziendali e nel Regolamento di sicurezza per gli studenti attualmente vigenti;

precisato altresì che i suddetti tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle indicazioni riportate nell'ultima revisione della procedura aziendale IOG02PG32 avente ad oggetto: "Gestione dei contatti e sorveglianza sanitaria in emergenza SARS-CoV-2", in particolare quelle contenute nel paragrafo 3.2.1;

ritenuto conseguentemente di approvare la stipula della convenzione in oggetto, il cui testo allegato al presente provvedimento (allegato n. 1) costituisce parte integrante e sostanziale, con validità triennale dalla data di ultima sottoscrizione;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare la stipula della convenzione allegata al presente provvedimento (allegato n. 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di tirocini presso le strutture aziendali da parte di studenti dell'UniCamillus – Saint Camillus International University of Health Sciences, dipendenti e non dipendenti di questa Azienda iscritti a Master Sanitari, con validità triennale dalla data di ultima sottoscrizione;
2. di precisare che i tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'effettuazione di tirocini, stages e frequenze nelle strutture aziendali e nel Regolamento di sicurezza per gli studenti, attualmente vigenti;
3. di precisare altresì che i suddetti tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle indicazioni riportate nell'ultima revisione della procedura aziendale IOG02PG32 avente ad oggetto: "Gestione dei contatti e sorveglianza sanitaria in emergenza SARS-CoV-2", in particolare quelle contenute nel paragrafo 3.2.1;
4. di evidenziare che l'individuazione dei soggetti che, a qualsiasi titolo, agiscono per l'ASST dei Sette Laghi quali autorizzati al trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione, è effettuata dal Direttore/Responsabile della struttura/servizio interessato, in qualità di Responsabile Interno del Trattamento dei dati personali, in conformità all'assetto organizzativo e regolamentare che presiede la disciplina del trattamento dei dati personali nell'ambito dell'ASST dei Sette Laghi (sistema privacy). In tale ruolo il Direttore/responsabile della Struttura/Servizio vigila sul rispetto e sull'osservanza delle disposizioni emanate dall'ASST compresa la tenuta del registro dei trattamenti. I soggetti autorizzati come individuati dall'ASST sono a loro volta tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente



convenzione, in osservanza ai principi e precetti del “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” GDPR 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2006 e s.m.i.”;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



CONVENZIONE DI TIROCINIO E DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARI
(Convenzione n ____/OL del _____)

TRA

Il soggetto promotore **UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences**, con sede in Roma, Via di Sant'Alessandro n.8, 00131, C.F. 97962900581, P.Iva 15031161001, legalmente rappresentata dal Rettore Giovan Crisostamo Profita, di seguito anche "UniCamillus", "Università" o "Ateneo",

E

Il soggetto ospitante **Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi**, con sede legale in Viale Luigi Borri,57 – cap 21100 città Varese, C.F./P.Iva 03510050127, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore della S.C. Risorse Umane D.ssa Elena Rebora, a ciò delegata dal Direttore Generale Dott. Gianni Bonelli (di seguito denominata "soggetto ospitante").

PREMESSO CHE

- ✓ i tirocini curriculari sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed il relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- ✓ il predetto Decreto Interministeriale n. 142/98 prevede, all'art. 6, che le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo;
- ✓ il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 relativo a "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" prevede, all'art. 10, comma 5, lettera D, il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;
- ✓ il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa professionalizzante condotta presso un'azienda, un'associazione o un ente pubblico/privato convenzionato con l'Università;
- ✓ il tirocinio curriculare è rivolto agli studenti di UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences, iscritti ai Master On line universitari (dipendenti e non della ASST Sette Laghi), con l'obiettivo di offrire l'opportunità di conoscere direttamente il mondo del lavoro e di sviluppare le conoscenze acquisite durante il percorso formativo.

VISTO

- La Legge 24 giugno 1997, n. 196;
- il D.M. 25 marzo 1998, n.142;
- il D.M. OTTOBRE 2004, N. 270 ed in particolare l'art. 10, comma 5;
- l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 relativo all'attivazione del tirocinio;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12.09.2011, n. 24, esplicativa del suddetto Decreto Legge;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 ed in particolare l'art. 7, punto d);
- DGR 17/01/2018 n. 7763.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il soggetto promotore l'accoglienza presso le strutture della propria organizzazione di studenti – dipendenti e non del soggetto ospitante - iscritti a Master medico sanitari nel quadro delle normative citate in premessa.

Il numero dei tirocini sarà comunque determinato dal soggetto ospitante sulla base delle effettive disponibilità aziendali di volta in volta verificate.

ART. 2 – FINALITÀ E CONTENUTI DEL TIROCINIO

- a) Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro.
- b) Per ciascun tirocinante inserito all'interno della struttura del soggetto ospitante, in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, sottoscritto dalle parti, contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del Tutor e del responsabile dell'organizzazione;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
 - le strutture aziendali (Unità operative, servizi e uffici) presso cui si svolge il tirocinio.
- c) Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
- d) La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ART. 3 – PERMANENZA NELL'ORGANIZZAZIONE

L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio curriculare medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo sottoscritto dal soggetto promotore dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

ART. 4 – LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ART. 5 – DIRITTO ALLA MENSA

I tirocinanti potranno accedere alla mensa aziendale, ove presente, nel caso in cui l'effettiva presenza giornaliera superi le 6 ore, mediante l'acquisto di buoni pasto il cui costo unitario è attualmente di Euro 5,16.

ART. 6 – GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente o infortunio durante lo svolgimento del tirocinio sarà cura del soggetto promotore provvedere alla denuncia dell'evento agli enti assicuratori, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla vigente normativa.

Resta salvo in tale ultima ipotesi l'esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'ente promotore nei confronti del tirocinante qualora sia accertato che il danno è commesso con dolo o colpa grave.

Qualora il tirocinante non fosse nelle condizioni di poterlo comunicare personalmente o per il tramite dei famigliari o di chi ne fa le veci, la struttura ospitante provvede a darne comunicazione all'ente promotore per gli adempimenti conseguenti.

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte al di fuori della sede ove si svolge il tirocinio e rientranti nel progetto di tirocinio.

ART. 7 – MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale;
 - formazione specifica.
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

Si precisa che i tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle indicazioni riportate nell'ultima revisione della procedura aziendale IOG02PG32 avente ad oggetto: "Gestione dei contatti e sorveglianza sanitaria in emergenza SARS-CoV-2", in particolare quelle contenute nel paragrafo 3.2.1.

Il tirocinante che svolge attività in presenza, visto il D.L. 1.4.2021 n. 44, prima dell'inizio del tirocinio dovrà presentare certificazione dell'avvenuta vaccinazione anti COVID-19; in caso contrario, dovranno comunque

essere rispettati i contenuti del succitato paragrafo 3.2.1 della procedura aziendale IOG02PG32.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 8 – DURATA

La presente Convenzione ha validità dalla data di ultima sottoscrizione e per la durata di tre anni e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ART. 8 – CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

Il soggetto ospitante dichiara di aver preso visione e accettare il contenuto del Codice Etico adottato dal soggetto promotore in conformità ai principi e alle linee guida previste dal D. Lgs. 231/2001, pubblicato sul sito Internet www.unicamillus.org.

Il soggetto ospitante si impegna ad osservare comportamenti conformi ai principi ivi contenuti e in ossequio alle disposizioni e a comunicare altresì ogni e qualsiasi possibile violazione del Codice Etico e del Modello di cui dovesse venire a conoscenza, così come dei protocolli e procedure ad esso connessi, all'Organismo di Vigilanza del soggetto promotore, all'indirizzo e-mail odv@unicamillus.org.

Il soggetto ospitante prende altresì atto che in caso di inosservanza degli impegni di cui alla presente dichiarazione, il soggetto promotore potrà procedere alla risoluzione della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ad essa cagionati.

ART. 9 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il soggetto promotore dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice di Comportamento e del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, di cui ha preso visione sul sito aziendale www.asst-settelaghi.it, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Il soggetto promotore è tenuto ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e prende atto della rilevanza delle disposizioni in materia anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Le disposizioni sopra indicate sono parte integrante della presente convenzione e la loro violazione da parte del soggetto promotore o del tirocinante comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto dell'ASST Sette Laghi al risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti, in qualità di Titolari Autonomi del trattamento dei dati ciascuno per gli ambiti di propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, n. 7 del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (Regolamento (UE) 2016/679, di seguito "GDPR"), si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali dei tirocinanti e del personale delle Parti coinvolto nella sottoscrizione ed

esecuzione della presente Convenzione ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi applicabili in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano inoltre ad adottare le misure di sicurezza idonee ed adeguate, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, a garantire la riservatezza e la confidenzialità dei dati personali in precedenza indicati. Ai tirocinanti viene fornita un'apposita informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela delle persone fisiche, con riguardo ai dati personali, del Codice privacy Dlgs 196/03, come modificato dal Dlgs 101/18 e dei regolamenti aziendali in materia, dei quali sono tenuti al rigoroso rispetto. I trattamenti di dati personali di natura particolare che saranno autorizzati a svolgere saranno limitati a quanto strettamente pertinente al tirocinio, sotto la supervisione del Tutor. Non è loro consentita l'asportazione né la divulgazione di dati personali di natura sanitaria riferiti a soggetti identificati o comunque identificabili.

ART. 11 – SPESE

Le spese inerenti la presente convenzione per bollo, registrazione, imposte e quant'altro si intendono, se dovute, senza esclusione alcuna a carico del soggetto promotore.

ART. 12 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- a. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo.
- b. Qualora si verifichi una qualsivoglia controversia in relazione all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, le Parti si obbligano, prima di dare inizio a procedure contenziose, a valutare in buona fede e con spirito collaborativo l'utilità di assoggettare la controversia a procedura conciliativa al fine di giungere ad un accordo amichevole che definisca la controversia.
- c. Qualora la procedura fallisca, si ricorrerà in giudizio per il quale sarà competente in via esclusiva il Foro di Varese.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione, di cui la premessa è parte integrante, abroga e sostituisce ogni intesa intervenuta in precedenza tra le Parti, sia scritta sia verbale. Nessun accordo che ne estenda o modifichi qualsiasi termine o clausola sarà vincolante per le Parti se non riportato per iscritto ed espressamente accettato da entrambe.

Previa lettura, la presente convenzione, approvata dalle parti contraenti, viene sottoscritta con firma digitale.

Università UniCamillus

Il Rettore
Giovan Crisostamo Profita

Azienda Socio Sanitaria
Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
per delega del Direttore Generale
Il Direttore S.C. Risorse Umane
(Dott.ssa Elena Rebora)



Determinazione Dirigenziale n. **1248** del **04/10/2022**

S.C. RISORSE UMANE

OGGETTO: APPROVAZIONE DI CONVENZIONE DI DURATA TRIENNALE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI DA PARTE DI STUDENTI DELL'UNICAMILLUS - SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, ISCRITTI A MASTER SANITARI.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 05/10/2022 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Traetta Federica - Responsabile del procedimento Risorse Umane

Rebora Elena - Direttore Risorse Umane

Conti Rosangela - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Maggio Erika